

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della Legge n. 240/2010.

Art. 1 - Ambito di operatività¹

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

2.² Le procedure concorsuali previste dalle vigenti disposizioni per la chiamata di professori di I e II fascia sono le seguenti:

- a) art. 18 comma 1 della L. 240/2010
- b) art. 18 comma 4 o comma 4-ter della L. 240/2010
- c) art. 24 comma 6 della L. 240/2010

Art. 2 - Programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia³

1. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico, delibera annualmente la programmazione delle chiamate dei professori di I e II fascia, ripartendo il contingente dei punti organico disponibili fra i diversi dipartimenti dell'Ateneo con l'indicazione della tipologia della procedura concorsuale da utilizzare ai sensi del precedente articolo 1. Nell'ambito della programmazione, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

2. Nella delibera con cui approva la copertura del/i posto/i di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione definisce il relativo trattamento economico, ai sensi dell'art.8 della Legge n. 240/2010, nonché le modalità di copertura finanziaria della proposta, ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della suddetta legge.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di chiamata dei professori di I e II fascia⁴

Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione annuale e triennale del personale effettuata dal Consiglio di Amministrazione, attiva le procedure di chiamata per la copertura di posti di I e II fascia in relazione alle esigenze didattiche, di ricerca scientifica e/o assistenziale.

A) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi del precedente art. 2, è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di prima fascia e, dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto, per la chiamata di seconda fascia.

B) Tutte le proposte di chiamata di Professori di I e di II fascia dei Dipartimenti devono essere motivate da necessità di natura didattica, di ricerca scientifica e/o assistenziale.

Nel caso di procedure ai sensi dell'art. 24 comma 6, i Dipartimenti, preso atto dei criteri di scelta delle procedure per la chiamata dei professori, di prima e di seconda Fascia, adottati dal CdA devono

¹ Articolo modificato con D.R. n. 23 del 03.01.2025

² Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

³ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019 e con D.R. n. 23 del 03.01.2025

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019, con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 206 del 09.02.2022, con D.R. n. 733 del 14.06.2022, con D.R. n. 797 del 05.06.2024 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024

prevedere, ai fini della chiamata, una congrua motivazione in ossequio ai principi generali che uniscano le esigenze didattiche e di ricerca del dipartimento con criteri oggettivi di merito dei potenziali singoli candidati all'upgrade definiti dai Dipartimenti.

C) La proposta di chiamata del Dipartimento, ai sensi del precedente art. 2, deve contenere:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2;
- c) la sede di servizio;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- e) il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di un settore scientifico – disciplinare ed eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- f) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto f);
- h) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale coerente con il settore scientifico disciplinare, l'indicazione della struttura assistenziale presso la quale tale attività potrà essere svolta;
- i) per le chiamate di professori di I e II fascia nei SSD bibliometrici il Dipartimento stabilisce il numero massimo di pubblicazioni che deve coincidere con il numero previsto dai valori soglia riportati nelle tabelle degli indicatori per l'accesso all'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) rispettivamente per i professori di I e II fascia relativi al periodo temporale previsto dal DM in vigore al momento del bando, per il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura; nel caso di SSD in cui i valori soglia previsti per l'abilitazione nazionale siano inferiori a 12, il numero massimo di pubblicazioni stabilito dal dipartimento sarà pari a 12.
Per le chiamate di professori di I e II fascia nei SSD non bibliometrici il Dipartimento stabilisce il numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato; tale numero, in ogni caso, non potrà essere inferiore a dodici.
In ogni caso, le pubblicazioni presentate dovranno essere congruenti con il SSD e con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate (se indicate nel bando);
- l) eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

D) Le proposte di chiamata deliberate dai dipartimenti per professori di I e II fascia devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico per la parte di propria competenza.

Titolo I: Chiamata ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera b) o comma 4 o comma 4- ter della Legge n. 240/2010⁵

Art. 4 - Procedure Selettive⁶

1. La procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, pubblicato sui

⁵ Rubrica modificata con D.R. n. 23 del 03.01.2025.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 206 del 09.02.2022, con D.R. n. 733 del 14.06.2022 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

siti dell'Ateneo, del MIUR e dell'UE. L'avviso del bando è, inoltre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. La proposta di reclutamento del Dipartimento dovrà essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, di norma, nel termine di trenta giorni dalla formulazione.

3. L'ufficio personale dovrà procedere alla pubblicazione del bando sul sito web ed alla richiesta di pubblicazione su Gazzetta ufficiale di norma, nel termine di 30 giorni dall'approvazione della proposta da parte del Consiglio di amministrazione, procedendo secondo ordine cronologico di approvazione della procedura da parte del Senato accademico, e, a parità di data, secondo il seguente ordine: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010, Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della L. n. 240/2010, Professori di II fascia, Professori di I fascia, fatte salve improrogabili e motivate esigenze delle Scuole di Specializzazione di area medica.

4. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il/i posto/i;
- c) il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) la sede di servizio;
- e) il/i gruppo/i scientifico-disciplinare/i per il/i quale/i viene/vengono richiesto/i il/i posto/i;
- f) il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di un settore scientifico-disciplinare, e eventualmente di tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- g) la tipologia di impegno didattico e scientifico ed eventualmente assistenziale;
- h) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nell'ambito degli impegni previsti nel precedente punto g);
- i) il trattamento economico e previdenziale previsto al comma 2 dell'art. 2;
- j) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
- k) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- l) l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare, che dovrà essere pari al numero deliberato dal Dipartimento all'avvio della procedura di chiamata, ai sensi dell'art. 3 lettera i) del presente Regolamento; le pubblicazioni presentate per la valutazione relativamente ai SSD bibliometrici, dovranno essere articoli originali; le eventuali reviews non dovranno superare il 25% delle pubblicazioni presentate. Le suddette pubblicazioni dovranno essere riferite agli ultimi dieci anni (in caso di concorsi di prima fascia) o agli ultimi cinque anni (in caso di concorsi per seconda fascia) a partire dalla data del bando ed appartenere alle categorie Q1 o Q2 dello Scimago Journal Rank (SJR).
- m) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi ai sensi del successivo art. 7;
- n) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- o) l'indicazione della lingua straniera per la quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- p) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione

della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 5 Requisiti per la partecipazione alla selezione⁷

1. Alla selezione possono partecipare:

a) fermo restando quanto previsto dall'art.29, comma 8, della Legge n. 240/2010, studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico-disciplinare o per il settore concorsuale corrispondente al GSD e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) professori di I e II fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della Legge n. 240/2010 limitatamente ai bandi della fascia corrispondente a quella di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 4-ter;

c) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero sentito il CUN, aggiornate ogni tre anni.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado⁸ con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 1 con il vincolo del comma 4 possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'Ateneo.

4. Alle procedure di chiamata da effettuarsi con procedura ai sensi dell'art. 18 comma 4-ter della L. 240/2010 non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

5. La verifica dei requisiti per la partecipazione alla selezione è effettuata dall'Ateneo sulla base di quanto previsto dal presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento.

Art. 6 - Commissione⁹.

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva, di norma, entro 30 giorni dalla proposta del Dipartimento. In ogni caso, il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019, con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1496 del 18.10.2024 e con D.R. n. 23 del 03.01.2025.

⁸ Articolo modificato con D.R. n. 900 del 24.07.2019.

⁹ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 733 del 14.06.2022, con D.R. n. 494 del 28.04.2023, con D.R. n. 62 del 24.01.2024 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

2. La Commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori di prima fascia, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università Magna Graecia di Catanzaro in servizio presso altri Atenei italiani. Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani. I componenti esterni della Commissione saranno individuati, per quanto riguarda i reclutamenti dei professori associati, mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati, appartenenti a Università diverse indicati dal Dipartimento che avvia la procedura. Per quanto riguarda i reclutamenti dei professori di prima fascia afferenti a SSD bibliometrici, il sorteggio sarà effettuato da una rosa composta dalla lista dei professori di prima fascia in servizio presso tutti gli altri atenei italiani alla data della proposta di chiamata da parte del Dipartimento, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o, in caso di settori con meno di 20 professori ordinari, nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e che avranno fatto pervenire, entro 10 giorni dalla richiesta, la propria disponibilità a far parte della commissione, dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, a seguito di apposito interpello rivolto a tutti i docenti di prima fascia del SSD (o GSD) da parte del Dipartimento. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

In caso di un numero di disponibilità inferiore a 3 sarà effettuata una nuova richiesta con scadenza a 5 giorni.

Per quanto riguarda i reclutamenti dei professori di prima fascia, afferenti a SSD non bibliometrici, il sorteggio sarà effettuato, per quanto riguarda il primo componente, da una terna indicata dal Dipartimento che propone la chiamata, per quanto riguarda il secondo componente da una rosa composta dalla lista dei professori di prima fascia in servizio presso tutti gli altri atenei italiani alla data della proposta di chiamata da parte del Dipartimento, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o, in caso di settori con meno di 20 professori ordinari, nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e che avranno fatto pervenire, entro 10 giorni dalla richiesta, la propria disponibilità a far parte della commissione, dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento, a seguito di apposito interpello rivolto a tutti i docenti di prima fascia del SSD (o GSD) da parte del Dipartimento. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

In caso di un numero di disponibilità inferiore a 2 sarà effettuata una nuova richiesta con scadenza a 5 giorni.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura e, ove possibile, preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura. Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) i Professori di I fascia, per far parte delle Commissioni

locali, devono, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

- I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di professore di I fascia;
- II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
- VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

- 4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiamo ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni.
- 5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
- 6. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.
- 7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 8. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati è effettuata secondo le modalità previste all'art. 5 comma 4.
- 9. Nell'ambito delle dichiarazioni rese dai commissari dopo la 1 seduta della commissione occorre che sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qual siasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati.

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura¹⁰.

- 1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, dei titoli, dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività gestionali, organizzative e di servizio e, ove previsto, attività clinico-assistenziali mediante criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare ai sensi del successivo art. 13 e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.
- 2. La procedura di selezione si svolge secondo le seguenti modalità:
 - a) valutazione dell'attività didattica, titoli, curriculum e attività assistenziale ove presente,

¹⁰ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019, con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 206 del 09.02.2022, con D.R. n. 733 del 14.06.2022, con D.R. n. 62 del 24.01.2024 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

coerente con l'SSD indicato nel profilo;

b) valutazione delle pubblicazioni scientifiche coerenti con l'SSD e le tematiche interdisciplinari se indicate nel bando;

c) i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 60 ai sensi del successivo art.13 sono ammessi a sostenere una prova orale, consistente in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando. Alla prova orale la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;

d) contestualmente alla prova orale il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera.

Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, assistenziali, se previste dal bando.

All'attribuzione dei punteggi non consegue in ogni caso alcuna graduatoria.

3. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

4. La commissione potrà svolgere i lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

Al fine di garantire la pubblicità della seduta, la prova orale dovrà svolgersi attraverso una piattaforma web che consenta l'accesso al pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link di accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante tutto il corso della prova orale.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica sarà considerato rinunciatario.

Art. 8 - Conclusione del procedimento.¹¹

1. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in

¹¹ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019 e con D.R. n. 733 del 14.06.2022.

plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. In caso di svolgimento della procedura in via telematica, la commissione, conclusi i lavori, dovrà trasmettere tempestivamente gli atti concorsuali, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al Responsabile del procedimento.

5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.

6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 9 - Chiamata del candidato¹².

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.

2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi diritto per la chiamata di professori di I fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto, per la chiamata dei professori di II fascia.

3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare (o settore scientifico-disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la quale dovrà essere adottata di norma nel termine di trenta giorni, secondo l'ordine cronologico previsto dall'art. 4 comma 3.

5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con Decreto rettorale dopo delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, di norma nel termine di trenta giorni dalla suddetta delibera.

Titolo II: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

Art. 10. Requisiti di ammissione¹³

1. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di chiamata dei Dipartimenti di cui al precedente *art. 3*, la procedura selettiva è indetta con apposito bando, emanato con Decreto del Rettore, riservato ai ricercatori a tempo indeterminato o professori di II fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 Legge n. 240/2010 nel settore oggetto della procedura. Il bando sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 - Commissione¹⁴

¹² Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

¹³ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019

¹⁴ Articolo modificato con D.R. n. 144 del 7.2.2019, con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 733 del 14.06.2022, con D.R.

1. La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta non vincolante del Dipartimento richiedente la copertura del ruolo. La predetta Commissione è nominata con provvedimento separato, anche contestualmente all'emanazione del bando con il quale viene indetta la procedura selettiva.

In ogni caso, il provvedimento di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Dalla data della predetta pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale riacquisizione dei commissari da parte dei candidati.

2. La Commissione, fermo restando, ove possibile, la garanzia del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione della stessa, è composta da tre professori di prima fascia, di cui uno designato dall'Ateneo e due esterni all'Università Magna Graecia di Catanzaro in servizio presso altri Atenei italiani.

Il componente della Commissione designato dall'Ateneo può appartenere ai ruoli dell'Ateneo di Catanzaro ovvero prestare servizio presso altri Atenei italiani.

I componenti esterni della Commissione saranno individuati mediante sorteggio in una rosa di 4 candidati indicati dal Dipartimento che avvia la procedura. Il primo dei professori esclusi dal sorteggio rivestirà il ruolo di membro supplente della commissione.

Tutti i componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della procedura e, ove possibile preferenzialmente al settore scientifico-disciplinare indicato per la specifica procedura.

Tutti i componenti della Commissione devono essere individuati tra docenti di comprovato prestigio scientifico.

3. Ai sensi della delibera ANVUR 132 del 13/09/2016, ai fini della partecipazione alle Commissioni locali sono necessarie le seguenti condizioni:

- a) il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISB/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

In alternativa a quanto previsto dalla lettera a) si prevede che i Professori di I, per far parte delle Commissioni locali, debbano, con riferimento agli ultimi 5 anni, soddisfare almeno due dei criteri seguenti:

- I) possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di professore di I fascia;
- II) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
- III) responsabilità scientifica generale o di unità (Work package, unità nazionale per i progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- IV) direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/Wos o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
- V) partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI) incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII) significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

La verifica dei requisiti dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione, mediante l'acquisizione di documenti di autocertificazione da parte di tutti i professori proposti per la singola Commissione di valutazione (allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante).

4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni.

5. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

6. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale alla presenza di tutti i componenti, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. La verifica dei requisiti di ammissibilità dei candidati è effettuata secondo le modalità previste all'art. 5 comma 4.

9. Nell'ambito delle dichiarazioni rese dai commissari occorre che sia esplicitata la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione e i candidati, affinché l'Ateneo possa essere agevolato nelle operazioni di verifica delle autodichiarazioni rilasciate.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della procedura¹⁵.

1. La Commissione ha il compito di effettuare la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate, dei titoli, dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, delle attività gestionali, organizzative e di servizio e, ove previsto, attività clinico-assistenziali mediante criteri da essa stabiliti nella riunione preliminare e pubblicizzati sul sito dell'Ateneo.

2. Tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010 e sue successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

3. I candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 45 ai sensi del successivo art. 13 sono ammessi a sostenere una prova orale.

La prova orale consisterà in un seminario su un tema a propria scelta, pertinente rispetto alle tematiche proprie del gruppo scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando. Alla prova orale la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;

contestualmente alla prova orale il candidato dovrà superare un colloquio teso all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera.

4. Al termine dei lavori la Commissione con deliberazione, assunta a maggioranza, dei componenti formula una graduatoria di merito selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati

¹⁵ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 206 del 09.02.2022, con D.R. n. 733 del 14.06.2022, con D.R. n. 62 del 24.01.2024 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico - scientifiche e, ove previsto assistenziale, previste dal bando.

5. La verbalizzazione delle attività di valutazione, nonché i giudizi espressi sui candidati, devono palesare l'iter logico che ha condotto alla valutazione conclusiva delle candidature.

6. La commissione potrà svolgere i lavori dell'intera procedura in modalità telematica, tramite videoconferenza, secondo le modalità di seguito riportate.

Al fine di garantire la pubblicità della seduta, la prova orale dovrà svolgersi attraverso una piattaforma web che consenta l'accesso al pubblico all'aula virtuale presso cui si svolge la seduta.

Sul sito di Ateneo verrà data pubblicità della data e ora dello svolgimento e del link di accesso.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio – video deve in ogni caso consentire la visualizzazione del candidato durante tutto il corso della prova orale.

All'inizio del collegamento per lo svolgimento della suddetta prova, la commissione dovrà procedere all'identificazione del candidato che, a tal fine, dovrà esibire un valido documento d'identità.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento dell'effettuazione delle prove, per motivi tecnici, non siano in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Il candidato che risulti irreperibile nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in modalità telematica sarà considerato rinunciatario.

Titolo III Modalità di attribuzione punteggi e chiamata¹⁶

Art. 13 - Modalità di attribuzione dei punteggi.¹⁷

Il presente articolo stabilisce i criteri nell'ambito dei quali l'Università Magna Graecia di Catanzaro individua gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale ai sensi dell'articolo 18 e dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e sue successive modificazioni.

La Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:

A. pubblicazioni scientifiche e titoli

a1- procedure per posti di professore di prima o seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o 18 comma 4 o comma 4-ter, procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei settori non bibliometrici: fino a un massimo di 70 punti, di cui 55 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 15 punti ai titoli;

a2-procedure per posti di professore di prima o seconda fascia, bandite ai sensi dell'art. 18 comma 1 o comma 4 o comma 4-ter o procedure di prima fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 nei settori bibliometrici: fino a un massimo di 70 punti così ripartiti: 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche, presentate ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 lettera l) di cui 35 riservati alla valutazione dell'apporto individuale del candidato ai sensi dell'art. 7 e fino a un massimo di 15, riservati alla valutazione degli standard qualitativi delle pubblicazioni stesse di seguito dettagliati; 20 punti da

¹⁶ Titolo inserito con D.R. n. 733 del 14.06.2022.

¹⁷ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021, con D.R. n. 206 del 09.02.2022, con D.R. n. 620 del 19.05.2022, con D.R. n. 733 del 14.06.2022 e con D.R. n. 23 del 03.01.2025.

attribuire ai titoli;

a3- procedure per posti di professore di seconda fascia bandite ai sensi dell'art. 24 comma 6 in settori bibliometrici e non bibliometrici: fino a un massimo di 70 punti, di cui 50 da attribuire alle pubblicazioni scientifiche e fino a un massimo di 20 punti ai titoli;

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del presente regolamento. Le pubblicazioni valutabili dovranno essere congruenti con il profilo previsto dal bando (settore scientifico-disciplinare e tematiche interdisciplinari ad esso correlate, se indicate nel bando).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la Commissione si atterrà ai seguenti standard qualitativi:

e1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

e2) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

e3) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvarrà anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- a. numero totale delle citazioni;
- b. numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c. "impact factor" totale;
- d. "impact factor" medio per pubblicazione;

La Commissione potrà eventualmente anche avvalersi di combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

e4) Nel caso di procedure per la prima e seconda fascia bandite ai sensi, lettera A, punto a2 del presente articolo, la Commissione dovrà valutare l'apporto individuale del candidato nei lavori originali presentati ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera l) del presente Regolamento, sulla base della preminenza della posizione del candidato nelle succitate pubblicazioni.

Il relativo punteggio (fino a un massimo di 35 punti) sarà attribuito calcolando la percentuale (arrotondata all'unità per eccesso) delle pubblicazioni congruenti nelle quali il candidato risulti in posizione preminente (primo autore o autore a pari merito con primo autore o ultimo autore e/o autore corrispondente) rispetto al numero massimo di pubblicazioni previste dal bando.

-Ai Candidati con percentuale uguale o superiore a 50% vengono assegnati 35 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 35 e 49% vengono assegnati 25 punti;

-Ai Candidati con percentuale compresa tra 25 e 34% vengono assegnati 10 punti

-Ai Candidati con percentuale inferiore a 25% vengono assegnati 0 (zero) punti.

Ai fini della valutazione dei titoli, la Commissione si atterrà ai seguenti standard qualitativi:

- a) autonomia scientifica dei candidati;
- b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale;
- g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
- h) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
- i) soggiorni di studio all'estero in qualificati Istituti scientifici.

B. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti fino a un massimo di 10 punti nelle procedure concorsuali con assistenza e fino a un massimo di 15 punti nelle procedure concorsuali senza assistenza.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la Commissione valuterà i candidati avendo riguardo ai seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi (e dei relativi CFU) tenuti nei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico e continuità degli stessi;
- b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- c) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale, delle tesi di dottorato e di specializzazione.

La Commissione potrà anche eventualmente avvalersi, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli e/o dei corsi tenuti.

C. attività gestionali, organizzative e di servizio, fino a un massimo di 5 punti

Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso l'Ateneo o altri Atenei ovvero presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

D. attività clinico-assistenziali, ove previste fino a un massimo di 5 punti

Ai fini della valutazione delle attività clinico-assistenziali in ambito sanitario, ove richiesta, sarà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con disciplina equipollente. La Commissione valuterà la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Alla prova orale la Commissione può attribuire un punteggio fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 14 – Conclusione del procedimento.¹⁸

1. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dal Decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di ulteriori 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. In caso di svolgimento della procedura in via telematica la commissione, conclusi i lavori, dovrà trasmettere tempestivamente gli atti concorsuali, firmati digitalmente o corredati da dichiarazione di concordanza, al Responsabile del procedimento.
5. Gli atti sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici e, successivamente, il verbale conclusivo è pubblicato sul sito dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

Art. 15 - Chiamata del candidato¹⁹.

1. Ultimata la procedura selettiva, il Dipartimento proponente, entro trenta giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del/i vincitore/i della procedura selettiva.
2. La proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di I fascia aventi diritto per la chiamata di professori di I fascia e, a maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia aventi diritto, per la chiamata dei professori di II fascia.
3. Ove il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna delibera, il Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi all'approvazione degli atti, la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare (o settore scientifico-disciplinare, se previsto) per i quali si è svolta la procedura.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico di norma entro trenta giorni dalla suddetta proposta secondo l'ordine cronologico indicato nell'art.4 comma 3.
5. Il/i vincitore/i della procedura selettiva indicato/i dal Dipartimento è/sono nominati con Decreto

¹⁸ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019 e con D.R. n. 733 del 14.06.2022.

¹⁹ Articolo modificato con D.R. n. 171 del 19.2.2019, con D.R. n. 1209 del 29.09.2021 e con D.R. n. 1496 del 18.10.2024.

rettorale dopo delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico di norma nel termine di 30 giorni dalla suddetta delibera

Titolo IV - Disposizioni comuni, transitorie e finali²⁰

Art. 16 - Entrata in vigore e rinvio²¹

Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e, altresì, sul sito web dell'Ateneo.

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel sito dell'Ateneo. A decorrere da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

²⁰ Titolo modificato con D.R. n. 733 del 14.06.2022.

²¹ Articolo modificato con D.R. n. 1209 del 29.09.2021 e con D.R. n. 206 del 09.02.2022.